
 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1	Obiettivi del Documento	3
1.2	Documenti di riferimento	3
1.3	Principi Generali	3
1.4	Ambito di applicazione soggettivo	5
1.5	Ambito di applicazione oggettivo	6

2. DEFINIZIONI ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

3. SEGNALAZIONE INTERNA, SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

3.1	Segnalazione Interna	8
3.1.1	Verifica Preliminare	9
3.1.2	Istruttoria	10
3.1.3	Decisione e reporting	11
3.1.4	Conservazione della documentazione	11
3.1.5	Monitoraggio azioni correttive	12
3.2	Segnalazione Esterna	12
3.3	Divulgazione pubblica	12


4. GARANZIE E TUTELA

4.1	Tutela della riservatezza e dei dati personali	13
4.2	Tutela del Segnalante	14
4.3	Limitazioni della responsabilità penale, civile e amministrativa	14
4.4	Misure di protezione del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione. ...	15

5. REPORTING SUL FUNZIONAMENTO DEI CANALI INTERNI.....15

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....16

7. IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA.....16

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del Documento

La presente procedura in materia di Whistleblowing (di seguito “Procedura”) risponde agli adempimenti previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001 di Verum Finance - Mediazione Creditizia S.r.l. (di seguito “Verum” o “la Società”) e ha lo scopo di regolare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni inviate o trasmesse da chiunque, Terzi o dipendenti, anche in forma confidenziale o anonima.

La presente procedura è stata adottata in conformità con quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “Decreto Whistleblowing”), in attuazione della alla Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito “Direttiva Whistleblowing”), il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato da parte dei soggetti segnalanti di cui i medesimi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.


1.2 Documenti di riferimento

- “Modello 231” di Verum Finance, ossia il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 di Verum Finance
- Codice Etico di Verum Finance
- D.lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- D.lgs.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”);
- Legge n. 179/ 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- D.lgs. n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- Linea Guida n. 1.2025 “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” approvate con delibera n° 478 del 26 novembre 2025 da ANAC.

1.3 Principi Generali


Le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri di Verum Finance e sono tenute ad agire in conformità con le normative di legge e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- **Tracciabilità:** le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura garantiscono, ciascuna per le proprie competenze, la tracciabilità delle attività svolte e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l’individuazione e la ricostruzione delle

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività. Inoltre, è assicurata l'archiviazione e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini espressamente previsti dal Decreto Whistleblowing;

- **Trasparenza:** le persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente Procedura operano in modo da garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle attività di propria competenza e da assicurare un'informazione completa e veritiera;
- **Riservatezza:** ferma restando la trasparenza delle attività svolte è obbligo delle persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurare la riservatezza per ciascuna notizia o informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa;
- **Segregazione delle attività:** nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Procedura è necessario attuare una segregazione di compiti e di responsabilità al fine di evitare situazioni che potrebbero concorrere a creare condizioni di rischio in merito all'attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività. La concreta applicazione del presente principio è attuata in relazione alla natura delle attività, al grado e alla tipologia di rischio associato all'attività medesima.
- **Conflitto di interessi:** le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico. Pertanto, sono tenute a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si potrebbe, anche astrattamente, manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società medesima e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico, del Modello 231 o, in termini generali, di adempiere correttamente alle funzioni e responsabilità ricoperte;
- **Obbligo di presentazione e trasmissione delle segnalazioni:** è fatto obbligo al Personale di Verum Finance, all'amministratore Unico, all'organo di vigilanza, ai Terzi e a coloro che collaborano con la Società di:
 - o presentare, tempestivamente, le segnalazioni di condotte illecite inerenti al Modello 231 di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, attraverso i canali di comunicazione previsti dalla presente Procedura, quando vi sono elementi concreti che facciano ritenere che le informazioni sulle violazioni, al momento della segnalazione, siano fondate;
 - o trasmettere immediatamente, e comunque entro 7 (sette) giorni dal ricevimento ai canali di segnalazione interni previsti dalla presente Procedura, qualsiasi comunicazione, informazione, notizia, fatto o comportamento in qualsiasi modo pervenuto a conoscenza del Personale di Verum Finance, dell'Amministratore Unico, del componente dell'organo di vigilanza, o di Terzi, avente ad oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale di Verum Finance, all'Amministratore Unico, al componente dell'organo di vigilanza, o a Terzi posti in essere in violazione (i) del Codice Etico, (ii) del Modello 231 o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, a Verum Finance.
- **Garanzia di riservatezza e anonimato:** tutto il Personale di Verum Finance, l'Amministratore Unico, il componente dell'organo di vigilanza e i Terzi che siano coinvolti, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione di una Segnalazione, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

persone menzionate nelle Segnalazioni stesse, nonché l'anonimato dei Segnalanti, affinché, chi effettui la Segnalazione, non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione o discriminazione evitando, in ogni caso, la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni;

- **Protezione dalle Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave:** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste per il Segnalante non sono garantite e al Segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare dalla funzione aziendale di Verum Finance competente, o dalla funzione competente della società terza distaccante il Personale;
- **Protezione del segnalante da minacce o atti di ritorsione o discriminatori:** è fatto divieto di porre in essere qualsiasi forma di Ritorsione che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto nei confronti del Segnalante. Tali misure di protezione si applicano al Personale di Verum Finance e ai Terzi, nonché: (i) ai Facilitatori; (ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, e legate dallo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà del segnalante; (v) enti presso i quali il segnalante lavora; (vi) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.


1.4 Ambito di applicazione soggettivo

I destinatari della presente Procedura, soggetti, quindi, alle protezioni di cui al Decreto Whistleblowing, sono tutti quei soggetti che potrebbero, anche astrattamente, effettuare la segnalazione di violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni del Modello 231 o violazioni del Codice Etico di Verum Finance (di seguito "Codice Etico"), tra cui anche:

- i lavoratori subordinati della Società;
- il personale distaccato che opera nella Società;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società o, comunque, in favore di essa;
- i lavoratori o i collaboratori e/o i consulenti della Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

Non è necessario che la Segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico in essere. La medesima può infatti essere effettuata anche:

- anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro il rapporto giuridico, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di assunzione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite anteriormente allo scioglimento del rapporto stesso.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

1.5 Ambito di applicazione oggettivo

La presente Procedura riguarda le Segnalazioni relative a sospette (i) condotte illecite o sospetti atti illeciti o presunte violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, (ii) violazioni del Modello 231 e (iii) violazioni del Codice Etico.

Il Decreto Whistleblowing esclude dall'ambito di applicazione della Procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le comunicazioni di carattere commerciale.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere il più ampio grado di completezza ed esaustività possibili. Laddove possibile, il Segnalante deve fornire:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato e/o i Segnalati (tra cui, a titolo esemplificativo: la qualifica e la sede di servizio in cui svolge l'attività);
- l'eventuale documentazione a supporto della Segnalazione;
- ogni altra informazione utile ad accertare la sussistenza dei fatti segnalati.

Non rilevano ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da ritorsioni i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere con la Segnalazione.

2. DEFINIZIONE ABBREVIAZIONI E ACRONIMI


Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti lavorativi, in ragione delle quali, indipendentemente dalla natura dell'attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni.

Facilitatore: soggetto che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Organo di vigilanza: l'Organismo di Vigilanza di Verum Finance di cui all'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Personale di Verum Finance o Personale: Risorse che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono la propria attività nell'ambito della Società, anche senza la corresponsione di una retribuzione al solo fine di apprendimento; tra i quali, a titolo esemplificativo, sono ricompresi: (i) il personale con contratto di somministrazione, (ii) il personale che presta l'attività in ragione di un contratto di distacco o di prestito del personale, (iii) i dipendenti con contratto di apprendistato, (iv) gli stagisti, (v) i tirocinanti, (vi) i dipendenti di Società terze che hanno relazioni dirette con la Società, (vii) il personale in periodo di prova, e (viii) e i candidati inseriti nel processo di selezione anche da parte.

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione o Segnalazione interna: qualsiasi comunicazione, informazione, notizia, fatto o comportamento in qualsiasi modo pervenuto a conoscenza (i) del Personale, (ii) dell’Amministratore Unico, (iii) del componente dell’organo di vigilanza, (iv) degli azionisti e (v) dei Terzi, anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, avente a oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale, all’Amministratore Unico, al componente dell’organo di vigilanza o a Terzi, posti in essere (i) in violazione del Codice Etico, (ii) quali condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (iii) in violazione del Modello 231 di Verum Finance, presentata in forma verbale o scritta tramite il Canale di segnalazione interna. Non è pertanto considerata come Segnalazione al fine della presente Procedura tutto ciò che non rientra nella definizione sopra riportata, in particolare, le Segnalazioni che hanno ad oggetto: (i) un interesse personale del Segnalante (tra cui, a titolo esemplificativo, vertenze di lavoro, conflitti personali tra colleghi), (ii) le violazioni già disciplinate in via obbligatoria tramite canali esterni specifici.

Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca; al segnalante anonimo, se successivamente identificato, si applicheranno le stesse misure di tutela e di protezione che la presente Procedura Standard garantisce a fronte di misure ritorsive, alla stregua delle Segnalazioni non anonime.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).

Divulgazione pubblica: comunicazione di pubblico dominio relativa a informazioni sulle violazioni effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Gestore della Segnalazione: soggetto o funzione aziendale dotata di personale specificamente formato a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.


Segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione, sia tramite i canali di segnalazione interna sia tramite i canali di segnalazione esterna, nonché tramite la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Seguito: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Terzi: collaboratori, liberi professionisti, consulenti, fornitori, clienti o, più in generale, chiunque sia in relazione di interessi con la Società o una delle società dalla stessa controllate, siano essi retribuiti o meno.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

3. SEGNALAZIONE INTERNA, SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

3.1 Segnalazione Interna

Le Segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interni possono essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale attraverso i canali di seguito elencati:

- in forma scritta, tramite canale informatico che sarà reso disponibile dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione, nonché la sicurezza dei dati trattati, in conformità al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24;
- in forma orale, mediante
 - o in forma orale, mediante sistema di messaggistica vocale o altri strumenti idonei a garantire la riservatezza, con documentazione della segnalazione tramite registrazione o verbale;
 - o richiesta da parte del Segnalante di un incontro con il Gestore della Segnalazione (al quale possono prendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali Facilitatori) fissato entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. L'incontro deve svolgersi in locali aziendali che garantiscano la massima riservatezza del Segnalante oppure, previo consenso del Segnalante, attraverso un collegamento in videoconferenza che garantisca la massima riservatezza del colloquio e al quale possono partecipare solo i soggetti a ciò legittimati. Previo consenso del Segnalante, la Segnalazione resa oralmente nel corso dell'incontro è documentata a cura del Gestore della Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ovvero mediante verbale, il quale potrà essere verificato, modificato e approvato dal Segnalante tramite la propria sottoscrizione.

La presente procedura prevede la facoltà, per il Segnalante, di effettuare anche Segnalazioni anonime, purché circostanziata e adeguatamente documentata. Le segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie.


Sebbene le segnalazioni anonime rappresentino un'alternativa percorribile, la Società suggerisce ai Segnalanti di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini. In ogni caso, le Segnalazioni anonime verranno prese in carico dal Gestore e la documentazione ricevuta verrà conservata ai sensi di legge.

Laddove il Segnalante anonimo dovesse essere identificato e dovesse aver subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le medesime tutele previste per il Segnalante dal D.Lgs 24/2023.

Qualora la Segnalazione sia presentata tramite un canale diverso da quelli espressamente menzionati, il ricevente deve trasmettere la Segnalazione tempestivamente (e non oltre sette giorni dalla sua ricezione) al Gestore della Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. In questo caso non può essere sempre garantito l'anonimato.

La gestione del canale di Segnalazione interna di Verum Finance è affidata all'Organismo di Vigilanza (di seguito "Gestore della Segnalazione").

Il Gestore della Segnalazione tratta le Segnalazioni interne, ricevute in maniera riservata, tutelando il Segnalante e i soggetti al medesimo equiparati, nonché l'onorabilità e l'identità del Segnalato. Qualora la segnalazione riguardasse proprio il Gestore della Segnalazione, il

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

Segnalante potrà indirizzare la propria segnalazione a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo Verum Finance – Mediazione Creditizia Srl, Via Varesina 162, 20156, Milano, all’attenzione dell’Amministratore Unico. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, si suggerisce di inoltrare la segnalazione in tre buste: la prima (quella esterna) contenente le altre due e recante la dicitura “RISERVATA”; la seconda (quella intermedia) – ove possibile – dovrebbe riportare i dati identificativi del segnalante; la terza (quella interna) contenente la Segnalazione. La Segnalazione inviata con tali modalità da chiunque ricevuta deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, all’Amministratore Unico.

Il processo di gestione della Segnalazione è articolato nelle cinque fasi di seguito dettagliate, ciascuna delle quali deve essere adeguatamente documentata:

1. verifica preliminare;
2. istruttoria;
3. decisione e reporting;
4. conservazione della documentazione;
5. monitoraggio azioni correttive.

3.1.1. Verifica Preliminare

L’obiettivo della verifica preliminare è quello di procedere all’analisi della segnalazione al fine di valutare la presenza dei presupposti necessari all’avvio della successiva fase di accertamento.

Le attività istruttorie afferenti a fatti segnalati sui quali sia nota l’esistenza di indagini o verifiche in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio, autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi investiti di funzioni di vigilanza e controllo, compreso l’OAM), nonché la trasmissione alle medesime autorità di rapporti o relazioni di audit, sono soggette a previa valutazione da parte dell’Amministratore Unico, che valuterà le opportune azioni da intraprendere.


Il Gestore della Segnalazione tratta le Segnalazioni in maniera riservata, adottando modalità idonee a tutelare il Segnalante nonché l’identità e l’onorabilità del Segnalato e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

Il Gestore della Segnalazione effettua una valutazione preliminare della Segnalazione garantendo una gestione appropriata della stessa ed in particolare:

- entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione rilascia al Segnalante l’avviso di ricezione della stessa;
- verifica che la Segnalazione sia sufficientemente dettagliata per procedere alla sua valutazione mantenendo, eventualmente, le interlocuzioni con il Segnalante in caso di necessità di integrazioni e stabilendo, altresì, se la Segnalazione rientri nell’ambito del Decreto Whistleblowing;
- viene dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività e imparzialità, valutando preliminarmente la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione.

Il Gestore delle segnalazioni in via preliminare, avvalendosi eventualmente del supporto delle funzioni aziendali competenti e tramite eventuali analisi documentali, valuta:

- la sussistenza dei presupposti per l’avvio della successiva fase di istruttoria;
- la necessità di procedere con la chiusura della Segnalazione, in quanto:
 - o generica o non adeguatamente circostanziate;
 - o palesemente infondata;

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

- riferita a fatti e/o circostanze già in passato oggetto di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
- alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione;
- non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura. In tale circostanza il Gestore della Segnalazione inoltra le stesse, se necessario, ad altre Funzioni aziendali competenti (es. nel caso di reclami);
- entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, il Segnalante non fornisca le indicazioni integrative richieste ovvero le fornisca in modo non esaustivo e/o comunque non sufficiente per una compiuta valutazione della Segnalazione stessa;

Nel caso in cui il Gestore della Segnalazione valuti la chiusura della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione predisponde la relativa proposta di archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto, e la sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

Se la Segnalazione è sufficientemente dettagliata, procede con la successiva fase istruttoria.


3.1.2. Istruttoria

Se all'esito della valutazione preliminare, il Gestore della Segnalazione ritiene che la Segnalazione sia fondata, in quanto adeguatamente circostanziata, il Gestore medesimo:

- classifica la Segnalazione e intraprende, in quanto anche Organismo di Vigilanza, le iniziative ritenute necessarie per valutare l'adeguatezza del Modello 231 e del sistema dei controlli interni;
- effettua specifiche attività di accertamento (es. analisi documentale, interviste, indagini interne) facendosi assistere, laddove ritenuto necessario, sia dalle funzioni aziendali competenti per l'oggetto delle materie trattate nella Segnalazione, sia dalle funzioni aziendali competenti della società terza distaccante il Personale, sia dei soggetti esterni alla Società incaricati (con apposito contratto di service con la società controllante) dello svolgimento di specifiche attività per conto della Società, ovvero da consulenti/professionisti esterni per necessità di investigazione specifiche e specialistiche. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre aziendali, è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta;
- esamina le circostanze analizzando i documenti e i dati disponibili e, laddove ritenuto necessario, può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante;
- interrompe l'attività istruttoria e predisponde la proposta di archiviazione qualora ritenga che, a seguito delle attività di approfondimento svolte, la Segnalazione sia infondata, avendo cura di formalizzare le motivazioni a sostegno della decisione.

Nella fase di istruttoria, il Gestore della Segnalazione garantisce:

- l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza dell'identità del Segnalante, ove fornita;
- il non utilizzo delle Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

Il Gestore della Segnalazione può condividere (i) con le funzioni aziendali di Verum Finance, (ii) con le funzioni aziendali della società distaccante il Personale e (iii) con i professionisti coinvolti nelle attività di indagine unicamente le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività medesime e può comunicare l'identità del Segnalante, se nota, solo con l'esplicito consenso di quest'ultimo. In assenza di consenso, il Gestore della Segnalazione non può condividere alcuna informazione, fatto o elemento di prova che possa consentire l'identificazione del Segnalante.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente, al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte oltre a garantire, a posteriori, la potenziale ricostruibilità e diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione, ovvero, in mancanza della stessa, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione fornisce riscontro al Segnalante circa il seguito già dato o che si intende dare alla Segnalazione.

3.1.3. Decisione e Reporting

In seguito alla decisione di chiusura della segnalazione, sia in seguito alle valutazioni preliminari sia in seguito allo svolgimento della fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione predispone la proposta di archiviazione della Segnalazione.

Successivamente, il Gestore della Segnalazione trasmette la proposta di archiviazione all'Amministratore Unico della Società, il quale può:

- approvare l'archiviazione della Segnalazione; ovvero
- richiedere ulteriori accertamenti/approfondimenti¹.


La proposta di archiviazione deve essere redatta sotto forma di relazione scritta e deve illustrare:

- il contenuto della Segnalazione e dell'eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- l'attività istruttoria svolta, fornendo una esaustiva ricostruzione cronologica della stessa;
- le risultanze emerse e le prove acquisite a sostegno o meno del fatto od omissione segnalata, garantendo una chiara illustrazione delle informazioni necessarie per valutare il caso;
- gli esiti delle attività istruttorie (ossia: la fondatezza o infondatezza delle stesse), precisando se la condotta segnalata costituisca una violazione, comprovata o meno (o in alternativa se le prove raccolte fossero insufficienti) e, qualora il fatto sia stato accertato, propone, se presenti, le misure da intraprendere.

La proposta di archiviazione può, inoltre, contenere:

- la raccomandazione di azioni correttive (es. sessioni di formazione, iniziativa di comunicazione, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti procedurali), coordinandosi con qualsiasi altra funzione aziendale sia interna a Verum Finance sia, eventualmente, esterna della società distaccante;
- la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili e delle norme interne;
- l'informativa tempestiva alle funzioni competenti tenuto conto dell'oggetto della Segnalazione, ove richiesto dalla casistica di specie, per le opportune valutazioni in merito a eventuali azioni correttive da intraprendere per quanto di competenza.

¹ In seguito allo svolgimento degli ulteriori aggiornamenti, il Gestore predispone una nuova proposta di archiviazione che tenga traccia della richiesta di integrazione e la sottopone, nuovamente, all'Amministratore Unico, il quale sarà nuovamente chiamato ad approvare la proposta di archiviazione.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

3.1.4. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività istruttorie. Termine che, in caso di investigazioni difensive da parte della Società o di indagini e attività ispettive da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, nonché in caso di contenziosi o giudizi, può essere prolungato sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

3.1.5. Monitoraggio azioni correttive

È compito dei Responsabili delle funzioni o dei processi interessati dalla Segnalazione dare attuazione alle raccomandazioni ricevute dal Gestore della Segnalazione e alle azioni correttive individuate anche con il supporto di eventuali professionisti esterni.

Il Gestore della Segnalazione, anche in qualità di Organismo di Vigilanza, monitora l’attuazione delle raccomandazioni e l’implementazione delle azioni correttive, fornendo periodici aggiornamenti all’Amministratore Unico, nonché alle funzioni competenti ove richiesto dalla casistica di specie.

3.2 Segnalazione Esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo ai canali di segnalazione esterni istituiti, a tal scopo, dall’ANAC nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- è stata effettuata una segnalazione interna, la quale, tuttavia, non ha avuto Seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato, ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno non abbia intrapreso, entro i termini normativi previsti, alcuna attività circa l’ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell’esito delle indagini svolte internamente. È bene precisare, pertanto, che per “avere Seguito”, la norma non intende che le aspettative del Segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte;
- il Segnalante, sulla base di circostanze concrete e di informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non sulla base di semplici presunzioni astratte, ha fondati motivi di ritenere che, nell’eventualità in cui effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace Seguito oppure sarebbe soggetto a condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un’Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale, ad esempio, la salute, la sicurezza o la protezione dell’ambiente.


I Canali di segnalazione esterni, analogamente ai canali interni, garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione rivolta all’ANAC è effettuata secondo le modalità da quest’ultima messe a disposizione sul proprio portale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

3.3 Divulgazione Pubblica

Fermo restando l’accesso prioritario ai canali di segnalazione interni e il principio di buona fede cui la Segnalazione si deve ispirare, il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato Riscontro nei termini in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedire che si verifichino gli effetti della condotta);
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, non dia seguito a detta segnalazione in assenza dei presupposti).

4. GARANZIE E TUTELE

Il sistema di protezione del Segnalante trova applicazione anche nei confronti di soggetti, diversi dal Segnalante medesimo, i quali potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, di Divulgazione pubblica o di denuncia, nonché del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare:


- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi, collaboratori, ex-colleghi) che sono legate al Segnalante medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- gli enti presso i quali il Segnalante lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

4.1 Tutela della riservatezza e dei dati personali

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il personale di Verum Finance che riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata della segnalazione e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità e sui fatti segnalati, salvi i casi in cui:

- il Segnalante presti il proprio consenso alla rivelazione di tali informazioni a persone diverse rispetto a quelle competenti;
- nell'ambito delle procedure di Segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del Segnalante risulti indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo;
- nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, qualora l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato, in presenza di espresso consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione scritta delle motivazioni che conducono al disvelamento dell'identità del medesimo.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Affinché il Segnalante possa beneficiare di protezione è necessario che:

- vi sia uno stretto collegamento tra la Segnalazione o la Divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento, atto od omissione sfavorevole che provochi, o abbia provocato o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- la Segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del D.lgs. 24/2023;
- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

Il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito e la stessa ANAC è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. L'Autorità giudiziaria adotta, inoltre, tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata (es., il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati a titolo di ritorsione).

4.2 Tutela del Segnalante


Verum Finance vieta ogni forma di Ritorsione, ossia: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Sono Ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4.3 Limitazioni della responsabilità penale, civile e amministrativa

Non è punibile (né in sede civile, né in sede amministrativa, né in sede penale) colui che

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

attraverso la propria Segnalazione:

- riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto – diverso dall'obbligo previsto in tema di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali – ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni su violazioni che offendono la reputazione del Segnalato.

Il Segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo: (i) abbia fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione; (ii) abbia agito nel rispetto delle condizioni previste per effettuare la Segnalazione.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità anche di natura civile o amministrativa non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado non passata in giudicato, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante o al soggetto che ha operato la denuncia è irrogata una sanzione disciplinare.

4.4 Misure di protezione del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione

Al Segnalato è riconosciuta la tutela della Riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il medesimo è inserito.

La Riservatezza deve essere, altresì, garantita con riferimento a persone diverse dal Segnalato ma, comunque, coinvolte nella Segnalazione in quanto menzionate nella Segnalazione medesima.

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla Segnalazione, il Gestore della Segnalazione proceda con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere informazioni in merito all'origine della Segnalazione né, tanto meno, di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato quale sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria).


La presente Procedura lascia, inoltre, impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È, altresì, sanzionato il comportamento del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente Procedura, tra le quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

5. REPORTING SUL FUNZIONAMENTO DEI CANALI INTERNI

Il Gestore della Segnalazione rende conto almeno annualmente del corretto funzionamento dei canali interni di Segnalazione, riportando in una relazione scritta le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolte direttamente e sul Seguito dato alle Segnalazioni ricevute.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025

Tale reportistica è resa nel rispetto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Gestore della Segnalazione invia la predetta relazione all'Amministratore Unico.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Verum Finance provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al proprio Personale, che dovesse emergere a seguito dell'attività di verifica della Segnalazioni condotta ai sensi della presente Procedura.

In riferimento all'applicazione della presente Procedura, nel caso in cui dagli esiti della fase di istruttoria:

- si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più soggetti del Personale; o
- si evidenzi la violazione degli obblighi di Riservatezza sia dell'identità del Segnalante sia del contenuto della Segnalazione, nonché il compimento di atti di Ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante, nonché degli altri soggetti indicati come meritevoli di protezione dal D.Lgs. 24/2023,

il Gestore della Segnalazione informa tempestivamente (i) l'Amministratore Unico e, contestualmente, (ii) le funzioni aziendali di Verum Finance competenti o le funzioni aziendali della società distaccante il Personale. La funzione aziendale di Verum Finance competente o la funzione aziendale della società distaccante il Personale competente, sentito l'Amministratore Unico, adotta eventuali provvedimenti disciplinari e assicura che venga data un'informativa tempestiva al soggetto Segnalato e/o alle società Segalate.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo ai Terzi (tra cui: *partner*, fornitori, consulenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e di ogni altra normativa interna applicabile. Il Gestore della Segnalazione riceve periodicamente dalla funzione aziendale che ha adottato il provvedimento disciplinare le valutazioni effettuate al riguardo.

Verum Finance prenderà adeguati provvedimenti nei confronti del Personale e dell'Amministratore Unico che, secondo quanto disposto dal Modello 231, dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, o dalle altre norme nazionali applicabili: (i) a seguito delle attività di verifica su Segnalazioni, risulti responsabile della violazione di leggi antiriciclaggio, di documenti normativi interni e/o di altre normative esterne rilevanti per la Società; (ii) ponga in essere condotte contrarie alla presente Procedura e/o (iii) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minacce o adotti Ritorsioni contro altri soggetti che riportano eventuali violazioni.

7. IMPLEMENTAZIONE E DIFFUSIONE

L'Amministratore Unico vigila sull'effettiva implementazione della presente Procedura, e garantisce che le funzioni aziendali di Verum Finance competenti o le funzioni aziendali della società distaccante il Personale inviino la Procedura medesima a ogni membro del Personale di Verum Finance mediante gli strumenti aziendali per la diffusione delle procedure e tramite affissione negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali.

La presente Procedura è pubblicata sul sito Internet della Società.

Le funzioni aziendali di Verum Finance competenti o le funzioni aziendali della società distaccante il Personale assicurano, per quanto di competenza, la consegna del presente documento normativo ai dipendenti all'atto dell'assunzione.

 VERUM FINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Doc. PRC_WHST	
		Rev. 00	Data: 15/07/2025